



Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE “EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE”
SERVIZIO “EDILIZIA SCOLASTICA”

- DISCIPLINARE DI GARA -

Procedura di gara: Affidamento lavori tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 17, 50, co. 1 lett. d) del Dlgs n. 36 del 2023.

Tipologia intervento: “LICEO “CAMINITI - TRIMARCHI” NEL COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME) - Interventi di messa in sicurezza ed adeguamento strutturale. - Codice Edificio 0830323199.

Finanziamento: Decreto Assessoriale Regionale n. 159 del 10.06.2020, contributi per “Programmi per le manutenzioni straordinarie di strade e scuole” di cui al comma 883 della L. 145/2018.

Importo complessivo: € 3.029.000,00

CUP : B65E22000160002 CIG : A01F8A856E

RUP: Ing. Rosario Bonanno

Il presente documento fornisce le indicazioni tecniche da seguire durante lo svolgimento delle prestazioni richieste, come meglio specificato negli articoli che seguono.

Si rappresenta che l'appalto di cui in oggetto è finanziato con fondi Regionali.

L'appalto dovrà svolgersi nel rispetto dei principi quali Criteri Ambientali Minimi (CAM) e secondo le prescrizioni riportate nei documenti di gara allegati.

STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Stazione Appaltante: Città Metropolitana di Messina

Sito internet: www.cittametropolitana.me.it

PEC: protocollo@pec.prov.me.it

Il RUP, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è l'Ing. Rosario Bonanno, individuato con provvedimento dirigenziale n. 58 del 25/01/2022.

La documentazione di gara è disponibile sul sito/piattaforma nell'Area Riservata a codesto operatore economico all'interno della suddetta procedura. (rinvio lettera di invito)

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Oggetto dell'appalto è rappresentato dall'affidamento dei lavori per la messa in sicurezza ed adeguamento strutturale dell'edificio scolastico sede del "LICEO "CAMINITI - TRIMARCHI" NEL COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME) Codice Edificio 0830323199.

L'affidamento in oggetto è stato disposto **con Determina Dirigenziale a contrarre n. 4394 del 10/11/2023**, da svolgersi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi degli artt. 17, 50, co. 1 lett. d), del Dlgs n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4 del CCP, l'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso, quindi valutando l'offerta presentata a ribasso nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Ai sensi dell'art. 54, co. 1 del CCP, *"Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.*

Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, fermo restando la facoltà del RUP di valutare le offerte presentate secondo le modalità indicate dall'articolo 110 del CCP.

L'importo complessivo a disposizione per l'affidamento dei lavori è pari ad € 2.297.214.98 oltre IVA, di cui:

- € 385.277,64 per costi di manodopera;

- € 102.861,61 per oneri sulla sicurezza;

IMPORTO A BASE DI GARA, SCORPORO MANO D'OPERA E ONERI SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del CCP, l'importo a base d'asta, al netto dei costi di mano d'opera e oneri sicurezza, corrisponde ad € 1.809.075,73.

1.2 - Forma dell'appalto

Il presente appalto verrà affidato a misura con offerta a ribasso unico. Il relativo corrispettivo è quindi determinato ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del "Nuovo Codice".

Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente documento prestazionale e negli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato e che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 - CCP, nonché di quelle contenute nel Capitolato Generale dei lavori pubblici.

1.3 - Categorie di lavoro previste nell'appalto

Ai sensi del CSA le categorie dei lavori dell'intervento di cui in oggetto sono così definite:

Declaratoria	Categoria omogenea	Importo €	Classifica	Incidenza %	
OPERE STRUTTURALI SPECIALI	OS21	1.633.924,47	IV	71,13	PREVALENTE
EDILIZIA CIVILE	OG1	560.428,90	III	28,87	SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
ONERI DI SICUREZZA		102.861,61			

1.4 - Specifiche tecniche dei lavori oggetto d'appalto

Per la rappresentazione degli elementi tecnici e delle tabelle esplicative sui lavori oggetto dell'appalto si fa rinvio ai contenuti dei seguenti documenti di gara:

- Elenco e Analisi prezzi;
- Computo Metrico Estimativo;
- Capitolato Speciale d'Appalto.

1.5 - Clausola di revisione dei prezzi

La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 2 – MODALITÀ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI, DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

2.1 L'affidamento dell'appalto di cui in oggetto avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, co. 4 del CCP.

Gli operatori economici da invitare alla gara saranno individuati, in linea con le previsioni contenute nell'art. 3 dell'allegato II.1 del CCP, sulla base dei seguenti requisiti:

- possesso della qualifica SOA per la gara specifica e classe pari o superiore alla minima richiesta;
- possesso delle certificazioni ISO 9001 (Sistemi di gestione per la qualità);
- minor numero di inviti negli ultimi 3 anni;
- minor numero di aggiudicazioni nell'anno precedente;
- maggiore anzianità di iscrizione sulla piattaforma o elenco digitale dell'Ente.

2.2. Ai sensi dell'art. 91 del CCP, le offerte e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere caricate, previa registrazione dell'operatore economico, sulla piattaforma telematica NET4MARKET con le modalità e i termini previsti nel disciplinare telematico e nella lettera d'invito.

A tal riguardo, l'articolo 91 comma 5 del D. Lgs 36/2023 prevede che le offerte tecniche ed economiche siano corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri, e che nelle offerte l'operatore economico dichiari alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assuma l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante.

L'articolo 102 del Decreto Legislativo 36/2023, richiamato nel presente disciplinare, prevede gli impegni che l'operatore economico deve assumere in seguito alla partecipazione alla gara di appalto:

1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;*
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;*
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.*

2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

L'articolo 108 comma 9 del D. Lgs 36/2023 prevede infine che nell'offerta economica l'operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).

Art. 3 - ADEMPIMENTI DELL'AFFIDATARIO

Relazione tecnica sui CAM

Ai sensi dell'art. 57, co.2 del Dlgs 36/2023 (nuovo CCP), il Committente contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale, nonché effettua la verifica sulle attività dell'affidatario per assicurare il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti con Decreto del Ministero dell'Ambiente.

In linea con il precedente periodo l'affidatario dovrà elaborare una relazione nella quale descriverà i requisiti e le relative verifiche con riferimento a quanto prescritto all'interno della normativa specifica vigente;

La relazione dovrà riportare una parte conclusiva in cui siano esposti in modo chiaro e facilmente leggibile tutte le verifiche condotte per assicurare il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi nell'esecuzione dei lavori.

Art. 4 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

1. L'Affidatario sarà obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti, in quanto applicabili.

2. L'Affidatario dovrà osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. in tema di sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con particolare riferimento a quelle riguardanti i rischi da interferenza.

4.1 - CCNL APPLICABILE

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del "Nuovo Codice" il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il CCNL per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

Art. 5 - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

Si precisa comunque che, ai sensi della Deliberazione ANAC 3/4/2019 n. 276, la sottoscrizione del file ".p7m", regolarmente effettuata secondo lo standard CAdES è da ritenersi pienamente idonea ad assolvere alla funzione di attestare la provenienza dell'atto in capo al suo autore.

Le offerte e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere caricate, previa registrazione dell'operatore economico sulla piattaforma telematica Appalti di questa stazione appaltante, entro il termine perentorio indicato al comma 1 del presente articolo.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la Domanda di partecipazione, l'Offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma digitale dell'Ente sono comunque descritte all'interno del disciplinare telematico.

Art. 6 - PASSOE/FVOE.

Il nuovo Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera n. 464/2022, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del

possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 464/2022.fr. Tar Palermo, 15 gennaio 2016, n. 150.)" (così T.A.R. Lazio Roma, III, 6 novembre 2017, n.11031);

Art. 7 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 17, comma 6 del CCP, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Ai sensi del comma 7, una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo i termini previsti all'articolo 18 del CCP, con i relativi rinvii ed eccezioni.

Il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso.

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del CCP, è il prezzo più basso.

Ai sensi dell'articolo 54 del CCP, la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Qualora le offerte ammesse (ossia valide) siano pari o superiori a 5 (cinque) la stazione appaltante procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base dei metodi descritti nell'allegato II.2 del CCP.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'articolo 54 comma 1 del CCP.

7.1 - Procedura di aggiudicazione (verifica delle offerte e della documentazione)

Dopo la chiusura dei termini di presentazione dell'offerta, l'organo di valutazione procederà alla verifica delle offerte presentate ed alla determinazione di eventuali offerte anomale, il cui calcolo della relativa soglia di anomalia sarà effettuato secondo le indicazioni contenute nel Metodo A dell'allegato II.2 del CCP.

I successivi passaggi che verranno effettuati sono:

- Verificare la conformità della documentazione amministrativa rispetto alle prescrizioni delle vigenti normative ed agli atti di gara;
- Attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice;
- Determinare le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara redigendo apposito verbale relativo alle attività svolte;

La stazione appaltante si riserva comunque, nei limiti di cui all'articolo 99 del Codice, di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Qualora le offerte ammesse valide siano pari o superiori a 5 (cinque) la piattaforma digitale dell'Ente procederà all'esclusione automatica delle eventuali offerte che risultano anomale, sulla base del metodo prescelto fra quelli descritti nell'allegato II.2.

Riguardo la proposta di aggiudicazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del CCP *"l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace"*.

L'organismo di valutazione, pertanto, verificata la correttezza della documentazione e nel rispetto dei criteri normativi di selezione, individua la migliore offerta non anomala, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

I punteggi derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara sono calcolati **fino alla terza cifra decimale** arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Nel caso vi siano più offerte riportanti il miglior ribasso non anomalo si procederà con sorteggio ex articolo 77 del R.D. 827/1924.

Qualora l'organismo di valutazione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. All'esito della valutazione delle offerte economiche si procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

In ogni caso, prima dell'aggiudicazione di cui all'art. 17 comma 5 del CCP, si procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a verificare l'attendibilità degli impegni assunti ai sensi dell'art. 102 del CCP, in particolare:

Co. 1: *Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:*

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;*
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;*
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.*

Co. 2: *Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.*

Nel caso i suddetti impegni, ai sensi del succitato art. 102, siano verificati come non attendibili, si procederà all'esclusione dalla gara.

Art. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE

8.1 - Disposizioni in ordine al soccorso istruttorio

- a) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti di una o più di una delle documentazioni e dichiarazioni richieste, qualora la carenza non sia essenziale, ossia consenta comunque l'identificazione del concorrente. E' ammessa a soccorso istruttorio l'offerta dei concorrenti la cui offerta sia presentata da un procuratore che dichiari esplicitamente il suo stato, qualora non sia allegata la copia della relativa procura;
 - b) In caso di dichiarazione non veritiera non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio, attivabile solo in caso di mancanza o incompletezza della dichiarazione (cfr. Cons. Stato, III, 10/08/2016, n. 3581- Tar Palermo Sez. II n.1117 del 19.04 .2017);
 - c) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;
 - d) sono esclusi gli operatori economici non in possesso della qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara (non è possibile alcun soccorso istruttorio);
 - e) sono ammesse a soccorso istruttorio le associazioni temporanee da costituirsi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara da parte di tutti gli operatori economici che intendono associarsi, purché dalla medesima si possa identificare il concorrente;
 - f) sono ammessi a soccorso istruttorio i Consorzi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara richiesta al Consorzio ed all'Impresa Consorziata designata quale materiale esecutore dei servizi, purché dalla medesima si possa identificare il concorrente;
 - g) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni e che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso istruttorio);
 - h) sono esclusi i concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
 - i) sono esclusi i concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
 - l) sono escluse le offerte che non siano redatte in lingua italiana, o qualora siano redatte in lingua straniera, non siano accompagnate da traduzione giurata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
 - m) si procederà all'esclusione, comunque, qualora siano accertate cause di esclusione espressamente previste dal D.Lgs 36/2023 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
 - n) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte con cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, è possibile il soccorso istruttorio ai sensi Determinazione n.1/2015 ANAC). In caso di eventuale richiesta di cauzione provvisoria si procede all'esclusione dalla gara qualora si accerti che la cauzione è stata predisposta in data successiva al termine ultimo per la presentazione delle offerte;
 - o) sono escluse le offerte che indichino un contratto nazionale di lavoro diverso da quello stabilito dalla stazione appaltante la cui dichiarazione di equivalenza si dimostra infondata (contratto non equivalente);
2. Sono escluse, dopo l'apertura della Busta economica, le offerte:
- a) mancanti dell'offerta (anche qualora il file sia illeggibile), mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sulla Offerta Economica, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

- b) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento per l'esecuzione dei lavori (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- c) che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- d) che risultino anomale a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal D. Lgs. 36/2023 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).

3. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- a) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- b) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari (D. Lgs. 36/2023) ovvero con i principi generali dell'ordinamento;
- c) dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante;

Ai sensi dell'art. 101, comma 1 lett. b) del Codice, non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Art. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 *il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.*

In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, divenuta efficace l'aggiudicazione, secondo le modalità dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

- a) per le ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 18 e dall'articolo 55, comma 2 del Codice;
- b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
- c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 55 del Codice:

Co. 1: La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Co. 2: I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Co. 5: Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Co. 6: La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Co. 7: La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi del comma 10, nella tabella di cui all'allegato I.4 al Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso, nonché sono riportate le modalità telematiche di versamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Art. 10 - OBBLIGHI SPECIFICI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara, nel Disciplinare Tecnico Prestazionale e nel Disciplinare d'Incarico, nonché in osservanza delle vigenti normative in materia, in particolare di quelle contenute nel CCP e nel CC.

2. Fermo quanto previsto nel precedente comma, l'appaltatore si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento dell'oggetto dell'appalto;
- comunicare alla S.A. ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento dei lavori;
- ad eseguire le prestazioni conformemente al presente disciplinare e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- a manlevare e tenere indenne la S.A. da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- a dare preventiva comunicazione alla S.A. di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto

obbligo la S.A. ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del CCP e dell'articolo 1456 del CC;

- a consentire alla S.A. di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dall'appaltatore tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nella documentazione di gara e dalle vigenti disposizioni in materia;
- effettuare i lavori impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato negli atti di gara e nel contratto;
- partecipare ad incontri di verifica e/o discussione circa problematiche inerenti le verifiche tecniche, gli esiti delle stesse ed il regolare svolgimento del contratto che il Responsabile del Procedimento, riterrà necessari al fine dell'ottenimento del miglior risultato;
- dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione Individuali per eseguire i servizi richiesti in tutta sicurezza manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in materia;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti di posta elettronica, posta elettronica certificata e telefono da utilizzarsi per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento dell'appalto.

Art. 11 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del CCP, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste al succitato art. 119 del CCP, in particolare:

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al CCP e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del CCP.

La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo le eccezioni previste nello stesso art. 119 del CCP.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Per ogni altro obbligo prestazionale e procedurale si rinvia alle disposizioni contenute all'articolo 119 del CCP e nelle disposizioni di legge in materia.

Le Categorie scorporabili possono essere subappaltate integralmente.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 65 del CCP, la Stazione appaltante può imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure per l'affidamento di appalti che comportino esecuzione di servizi o lavori nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione e possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente.

Art. 12 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'articolo 65 del Codice in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

12.1 – Requisiti di ordine generale

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del CCP. Per i raggruppamenti si applica l'articolo 97 del CCP.

Per la dichiarazione del possesso dei sopraindicati requisiti si fa rinvio alla modulistica che l'OP partecipante alla gara dovrà compilare secondo il principio di autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 83 bis del Decreto Legislativo 159/2011.

12.2 – Requisiti di ordine speciale

Per la rappresentazione dei requisiti di ordine speciale si fa rinvio alla specifica modulistica che l'OP partecipante alla gara dovrà compilare secondo il principio di autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000.

Ai sensi dell'art. 100 del CCP, Sono requisiti di ordine speciale:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 (dell'Allegato II.12).

NB. Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Si ritiene altresì (vedasi Consiglio di Stato Sez. V, 21/03/2023, n. 2873 secondo cui “tramite l’istituto del subappalto necessario è pacificamente possibile supplire alla carenza di SOA per categorie scorporabili a qualificazione necessaria a prescindere dalle previsioni del bando (ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 2014, n.47)”, che l’istituto del subappalto “necessario” o “qualificante” continui a potersi applicare, fatti salvi espressi divieti della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 104 comma 11.

12. 3 – Ulteriori chiarimenti sulla verifica dei requisiti

La stazione appaltante può verificare l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 del “Nuovo Codice” attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24 del d.lgs 36/2023, la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico, nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma precedente, verifica l’assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

ART. 13 – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica va presentata secondo le modalità contenute nel disciplinare telematico e deve essere costituita dalla indicazione del prezzo complessivo offerto, con successiva indicazione del corrispondente ribasso percentuale unico offerto sull’importo a base di gara.

Ai sensi dell’art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, nell’offerta economica il concorrente deve indicare a pena di esclusione i propri costi della manodopera ed i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l’attività da espletare per l’appalto in oggetto.

Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione della suddetta dichiarazione “offerta economica” da parte di uno solo tra questi. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta e, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l’indicazione del ribasso percentuale e l’offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal concorrente (nel caso in cui il concorrente sia un operatore singolo), ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale).

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 68 del Codice, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale nella Busta Telematica Amministrativa) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

I valori derivanti dalle operazioni matematiche previste nelle operazioni di gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora l'ultimo decimale sia pari o superiore a cinque.

13.1 – Offerte anormalmente basse

Ai sensi dell'art. 54, co. 1 del CCP, nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi del comma 2, nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

La stazione appaltante per la valutazione delle offerte dell'appalto di cui in oggetto utilizzerà il metodo A tra quelli previsti al succitato allegato al CCP.

Sono in particolare valutati in tal senso i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9.

Per quanto non previsto al presente articolo la Stazione appaltante valuterà le offerte anche in base alle disposizioni contenute all'articolo 110 del CCP.

ART. 14 - GARANZIE DEFINITIVE

E' richiesta garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Nuovo Codice, ai sensi dell'articolo 53 comma 4, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 2 per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro con più operatori che prevedono una riapertura del rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo è stabilita dalla stazione appaltante nella documentazione di gara dell'accordo quadro.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni previste nel contratto, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Affidatario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di valersi della garanzia definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori previsto in oggetto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.

ART. 15 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

15.1 - Richiesta di chiarimenti

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "Richiesta chiarimenti", nella pagina di dettaglio della presente gara *[indicare il numero dei giorni es. 10]* giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

I chiarimenti della Stazione Appaltante costituiscono interpretazione autentica del Disciplinare di gara.

15.2 - Modalità delle Dichiarazioni sostitutive

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con sottoscrizione del dichiarante attraverso firma digitale *[rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso]* ;
- possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 101 del "Nuovo Codice".

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che, in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre, gli importi dichiarati da concorrenti, aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea, dovranno essere espressi in euro.

15.3 - Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 36/2023 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti.

Ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e sm, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC trasmessa dalla piattaforma telematica in uso alla stazione appaltante. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei

nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio preposto della Stazione appaltante, diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all'offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

15.4 - Ulteriori Informazioni

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico, secondo la condizione fissata per l'aggiudicazione nell'articolo 17 comma 5 del "Nuovo Codice".

Ai sensi dell'articolo 108 comma 10 Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà viene indicata espressamente, potrà essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento dovrà essere stipulato nel termine di 60 giorni, salvo le eccezioni previste alle lettere a,b,c, del succitato comma 2, con decorrenza a partire dalla data in cui l'aggiudicazione diviene efficace, ai sensi dell'articolo 17, comma 5.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante consulterà l'Osservatorio istituito presso l'Autorità contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

Nel caso in cui le "Informazioni Antimafia" di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 la stazione appaltante potrà erogare un'anticipazione del 20% sul valore del contratto, dietro richiesta dell'appaltatore.

Tutte le controversie derivanti da contratto verranno trattate secondo le disposizioni contenute agli artt. 209 e ss del Dlgs 36/2023 (CCP), nonché nel rispetto delle disposizioni del CC e CP e di quelle vigenti sui relativi procedimenti.

ART. 16 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'articolo 101 del CCP, si rappresenta quanto segue: *Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:*

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta dell'operatore economico e su ogni relativo allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

ART. 17 - GARANZIE PROVVISORIE

Ai sensi dell'articolo 53 comma 1 del "Nuovo Codice" la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106, salvo le eccezioni espressamente previste nello stesso articolo.

ART. 18 -VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, pari alla quota prevista nell'attuale tariffario elaborato sulla base dell'importo a base di gara e con le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, approvata con DPCM 20/02/2023, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Per la gara in oggetto la contribuzione ANAC è la seguente: € 165,00.

L'operatore economico può acquisire tutte le informazioni utili sulle modalità di versamento del contributo al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese>

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Solo in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ART. 19 - ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA – CONSORZI- AVVALIMENTO

In caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario di cui all'articolo 2602 del Codice Civile si applicano le previsioni degli articoli 65 e 68 del D.Lgs 36/2023, nonché dell'articolo 30 dell'Allegato II.12. In particolare, ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda/Consorzio Ordinario ex articolo 2602 del Codice Civile devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi **la Domanda di partecipazione e la Dichiarazione sui requisiti generali Allegato A alla Lettera-Disciplinare**, sottoscritte digitalmente dalle medesime imprese.

L'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che compongono il costituendo raggruppamento.

Le Associazioni temporanee già costituite/Consorzi Ordinari già costituiti devono presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell'offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art.69 comma 17 del D.Lgs 36/2023 e dell'articolo 97.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d)** del Decreto Legislativo 36/2023 la dichiarazione indica per quali consorziati il consorzio concorre. L'Allegato A contiene comunque l'elenco delle imprese consorziate. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo **65 comma 2 lettera d)** costituiti nella forma del Consorzio Stabile la dichiarazione Allegato A indica se i lavori saranno eseguiti con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'Allegato A contiene comunque l'elenco delle imprese consorziate. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

- CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del "Nuovo Codice", le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

In tal caso dovrà essere presentato debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

- DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI PER I CONSORZI, RTI GIÀ COSTITUITI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE.

I CONSORZI di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c), d) del Decreto Legislativo 36/2023 devono presentare la DOMANDA di partecipazione e la Dichiarazione sui Requisiti che indichi per quali consorziati il consorzio concorre. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A alla Lettera/Disciplinare (o in alternativa con il DGUE)

- CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del "Nuovo Codice", le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa l'Allegato A alla presente lettera/disciplinare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

- I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

- LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e che indichi le parti di lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- AVVALIMENTO CON INDICAZIONE DI CONSORZIO/CONSORZIO STABILE COME IMPRESA AUSILIARIA

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 del Codice, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.

Il Consorzio "designato" dovrà presentare le documentazioni richieste nel precedente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati, a pena di esclusione dalla gara.

In caso di avvalimento, oltre alle documentazioni richieste dalla Lettera d'invito/Disciplinare, devono essere presentate, ai sensi dell'articolo 104 del nuovo Codice:

- Dichiarazione resa da parte del concorrente e dell'impresa ausiliaria;
- Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire il requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.;

L'impresa ausiliaria è tenuta inoltre a trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione con la quale attesta:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del "Nuovo Codice";
- b) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

ART. 20 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

1. Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori deve attestare lo stato dei luoghi verificando:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

L'attività è stata documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo trasmesso al RUP.

2. La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; negli altri casi il termine di 45 giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

3. Il direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo Piani, profili e disegni di progetto.

4. Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

Il verbale contiene:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

5. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

6. L'esecutore dà inizio ai lavori in data _____ e si prevede che l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro il termine di _____ dalla data del verbale di consegna.

La durata dei lavori è di n **365** giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

ART. 21 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO, DIREZIONE DEI LAVORI, COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 114 del Codice:

Co. 1: L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Co. 2: Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9 al Codice.

Co. 3: Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

Collaudo e verifica di conformità

Ai sensi dell'art. 116 del codice la stazione appaltante effettuerà il collaudo dei lavori per verificarne il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, nonché vigilerà sull'osservanza degli obiettivi e dei tempi in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

ART. 22 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato in osservanza delle previsioni contenute all'articolo 125 del Dlgs 36/2023 e nel rispetto dei termini previsti dal Dlgs del 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 23 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2. L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'aggiudicatario dovrà indicare le persone o la persona autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione appaltante nel rispetto dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i e/o art. 7, comma 1, del D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito in L. 217/2010.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva agli atti di affidamento, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del concessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dalla società incaricata a riscuotere.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella "Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010", nell'ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla S.A., entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla S.A. ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla S.A., ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010.

L'inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Ai fini della liquidazione dei corrispettivi si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito su conto corrente bancario dedicato, con esclusione di responsabilità per la Stazione appaltante derivante da indicazioni erranee, disguidi e/o inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

(In caso di Raggruppamento):

Sarà obbligo di ciascun operatore fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione dell'incarico di propria competenza.

Spetterà al mandatario raccogliere le fatture con gli importi di spettanza dei singoli operatori, vistarle per congruità e consegnarle alla Stazione Appaltante e quietanzare le somme dei mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti del Raggruppamento.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 24 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

ART. 25 - PENALI

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dell'esecuzione delle attività appaltate.

Qualora le attività appaltate venissero ritardate oltre i termini indicati negli atti di gara e nel contratto, verrà applicata, sulla base di quanto previsto dall'art. 50, comma 4 del D.L. 77/2021, conv. L. 108/2021, nonché art. 126, co. 1 del Dlgs 36/2023, nuovo CCP, una penale pari al 1‰ (per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenuate sul pagamento mediante la riduzione del compenso spettante all'appaltatore, previa contestazione scritta con assegnazione di un termine di massimo 10 giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni.

L'affidatario è l'unico responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun modo l'appaltatore verso l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude il diritto della stazione appaltante ad agire per gli eventuali maggior danni subiti.

L'applicazione delle suddette penali non preclude quindi il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi, con particolare riferimento alla perdita dei finanziamenti per l'opera in oggetto.

L'Amministrazione appaltante si riserva pertanto, in caso di responsabilità diretta del professionista, di rivalersi su di esso per i danni subiti.

ART. 26 - DANNI E RESPONSABILITÀ

1. L’Affidatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione dei lavori affidati, incluso l’eventuale esecuzione di prove ritenute necessarie sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. L’Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione dell’appalto.

3. L’Affidatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Stazione Appaltante ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nell’ambito dell’appalto.

RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a presentare all’Amministrazione la polizza di responsabilità civile, nonché tutti i rinnovi della stessa. Detta polizza copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo che possano determinare a carico della stazione appaltante maggiori costi.

La polizza deve estendersi anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

2. La polizza di responsabilità civile deve avere validità dalla data di inizio della prestazione fino alla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori.

3. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 5 del DPR 137/2012, ogni successiva variazione alla polizza di responsabilità civile.

4. La polizza deve essere trasmessa all’Amministrazione committente prima della stipulazione del contratto, pena la decadenza dell’affidamento.

ART. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le definizioni delle eventuali controversie che potranno insorgere relativamente all’esecuzione dell’appalto di cui in oggetto si fa rinvio alle previsioni contenute agli artt. 209 e ss del Dlgs 36/2023, e, per quanto non previsto, alle norme di rinvio al CC e CP, nonché alle relative procedure di legge.

ART. 28 - NORME DI RINVIO

Per quant’altro non espressamente stabilito nel presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa, nazionale e regionale, vigente in materia, ai sensi dell’art 12 del Dlgs 36 del 2023.

In particolare si richiamano al fine del rispetto dei principi generali tra contraenti gli artt. 1175, 1321, 1325 e 1326 del Codice Civile, nonché gli artt. 1374 e 1375 dello stesso C.C. che obbliga le parti al rispetto dei contenuti riportati ed a tutte le conseguenze che ne derivano secondo legge, usi e equità. Inoltre si fa rinvio ai principi generali dell’art. 1655 in quanto compatibili e dietro espresso rinvio del CCP.

ART. 29 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati del presente disciplinare, quelli ottenuti dalla documentazione e dalle comunicazioni relative ai procedimenti collegati saranno trattati per le finalità strettamente collegate all’oggetto dell’appalto, per il periodo necessario alla conclusione dei lavori e il trattamento sui procedimenti ad essi legati, nel rispetto del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, come modificato dal DLgs. 10 agosto 2018 n. 101, in linea con il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Per l’esercizio dei diritti degli interessati si rinvia alle disposizioni ivi indicate.

Titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Messina, nella persona del Sindaco Metropolitano. Il titolare può essere contattato all'indirizzo di poste elettronica certificata: protocollo@pec.prov.me.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) incaricato è la società a.r.l. IT&T con sede in Misilmeri (PA), rappresentata dall'ing. Giuseppe Bono – mail : info@itetsrl.it.

Il Responsabile del Trattamento è il Dirigente della struttura che detiene i dati e/o documenti e/o atti.

Il RUP

f.to Ing. Rosario BONANNO